

# NOTAIO SHARON FUMMI

Borgonovo Val Tidone (PC) - 29011 - viale Marconi n. 1

Piacenza (PC) - 29122 - via Colombo n. 42

Tel. 0523.1882696

studio@notaiofummi.it

PEC sharon.fummi@postacertificata.notariato.it

Repertorio n. 1590

Raccolta n. 1226

CONVENZIONE PER ATTIVITA' ESTRATTIVA AI SENSI DELLA

L.R. 18 luglio 1991, N° 17, ARTT. 11 E 12

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno duemilaventicinque, il giorno venti del mese di giugno  
20/06/2025

In Borgonovo Val Tidone, presso lo studio sito in viale  
Marconi n. 1.

Avanti a me Sharon Fummi, notaio in Borgonovo Val Tidone,  
iscritto nel Collegio notarile del Distretto di Piacenza,

sono comparsi:

- CERUTTI SIMONA, nata a Piacenza (PC) il 13 luglio 1971,  
domiciliata per la carica in Gragnano Trebbiense (PC), via  
Roma n. 121, codice fiscale CRT SMN 71L53 G535Y, la quale  
dichiara di intervenire al presente atto nella sua qualità di  
responsabile del Servizio Urbanistica e Ambiente del Comune  
di Gragnano Trebbiense (PC), e come tale in rappresentanza  
del:

- **COMUNE DI GRAGNANO TREBBIENSE** (che in seguito verrà  
indicato come "Comune"), con sede in Gragnano Trebbiense  
(PC), via Roma n. 121, codice fiscale 00230280331, Partita  
IVA numero 00230280331,

in forza di nomina con decreto del Sindaco n.24 in data 31  
ottobre 2024, di Deliberazione di Giunta Comunale n. 27 del  
09 aprile 2025 e della Determinazione del Responsabile  
Servizio Urbanistica e Ambiente n. 24 in data 30 maggio 2025,  
(Registro generale N. 310 del 30 maggio 2025);

- BOSELLI ROBERTO nato a Travo (PC) il 31 ottobre 1949,  
domiciliato in Calendasco (PC), frazione Bonina Nuova, via  
Carducci n. 2, codice fiscale BSL RRT 49R31 L348G che  
interviene in qualità di titolare della ditta individuale  
"BOSELLI ROBERTO" (che in seguito verrà indicata come  
"Ditta") con sede in Calendasco (PC), Frazione Bonina Nuova,  
via Carducci n. 2, codice fiscale e numero di iscrizione al  
Registro Imprese dell'Emilia BSL RRT 49R31 L348G, partita IVA  
00129500336, REA PC-84376, come risulta da regolare  
CERTIFICATO della Camera di Commercio Industria Artigianato e  
Agricoltura dell'Emilia, ESERCENTE DELL'ATTIVITA' ESTRATTIVA;  
ed i signori:

- SEGALINI MARISA, nata a Piacenza (PC) il 28 gennaio 1966,  
domiciliata a Gragnano Trebbiense (PC), località Case Nuove  
Ferrari n. 3, codice fiscale SGL MRS 66A68 G535M;

- DIECI MAURO GIORGIO, nato a Piozzano (PC) il 29 luglio  
1960, domiciliato a Gragnano Trebbiense (PC), località Case  
Nuove Ferrari n. 3, codice fiscale DCI MGR 60L29 G696D,  
i quali dichiarano di essere tra loro coniugati in regime  
patrimoniale di separazione dei beni.

Detti comparenti, della cui identità personale, qualità e  
poteri, io Notaio sono certo,

Registrato a PIACENZA  
il 9 luglio 2025  
N. 7313  
Serie 1T  
Esatti Euro 355,00

Trascritto a PIACENZA  
il 16 luglio 2025  
al n. 10914 R.G.  
al n. 8316 R.P.  
di importo € 235,00

PREMESSO

- che i signori SEGALINI MARISA e DIECI MAURO GIORGIO, intervengono in qualità di proprietari per il diritto di piena proprietà in ragione di 1/2 (un mezzo) ciascuno di appezzamenti di terreno nudo siti in Comune di Gragnano Trebbiense (PC), meglio in appresso descritti, censiti al Catasto Terreni di detto Comune al foglio 16, mappali 1015, 162, 163 e 164 (ad essi pervenuti in forza di acquisto dal signor Boselli Roberto con atto a rogito del Notaio Amedeo Fantigrossi in data 30 gennaio 2018 repertorio n. 115622/27344, registrato a Piacenza in data 15 febbraio 2018 al n. 1535 mod. 1T ed ivi trascritto in data 16 febbraio 2018 ai nn.2210/1601), OGGETTO DELL'ATTIVITA' ESTRATTIVA PER LE INCOMBENZE DI CUI ALL'ART. 12 COMMA 5, DELLA L.R. 17/91, ;
  - che la ditta individuale "BOSELLI ROBERTO" con protocollo di ricezione n°9828 e 9829 del 14 ottobre 2024 ha presentato al Comune domanda tendente ad ottenere l'autorizzazione all'escavazione della cava denominata "Il Molino";
  - che l'area oggetto dell'attività estrattiva in argomento appartiene al Polo N°10 denominato "I SASSONI" (Piano Infraregionale Attività Estrattive (P.I.A.E). 2017 (duemiladiciassette)) ed è identificata dall'Allegato n. P01 della Variante Piano Attività Estrattive (PAE) 2021 (duemilaventuno) del Comune di Gragnano Trebbiense, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale in data 5 dicembre 2022 con delibera n. 41;
  - che l'intervento viene autorizzato a seguito dell'approvazione da parte della Giunta Comunale della Procedura di Valutazione di Impatto Ambientale n. 111 del 21 dicembre 2022 a cui è stato sottoposto l'intero Comparto Estrattivo R individuato dal PAE Comunale;
  - che la stessa area è identificata al Catasto Terreni del Comune di Gragnano Trebbiense (PC) come segue:
    - foglio 16 mappale 162**, semin irrig di classe 03, di ettari 00 are 03 e centiare 30, reddito dominicale euro 3,19, reddito agrario euro 3,24;
    - foglio 16 mappale 163**, semin irrig di classe 03, di ettari 02 are 41 e centiare 60, reddito dominicale euro 233,33, reddito agrario euro 237,07;
    - foglio 16 mappale 164**, semin irrig di classe 03, di ettari 00 are 24 e centiare 40, reddito dominicale euro 23,56, reddito agrario euro 23,94;
    - foglio 16 mappale 1015**, semin irrig di classe 03, di ettari 04 are 72 e centiare 10, reddito dominicale euro 455,94, reddito agrario euro 463,26,
- e confina ad Est con il corso del rio Marazzino, a sud con la strada comunale della Guerralunga, a nord ragioni Bozzini Claudio e Bozzini Maria Cristina o aventi causa, a ovest con il corso del rio Gragnano di proprietà del Demanio dello stato (Ramo Bonifiche);

- che la disponibilità dei suoli interessati dall'esercizio di cava deriva alla ditta individuale BOSELLI ROBERTO da contratto stipulato con i signori DIECI MAURO GIORGIO e SEGALINI MARISA in data 30 gennaio 2018, registrato all'Agenzia delle Entrate di Piacenza in data 17 giugno 2025 al n. 1022 serie 3;
- che contestualmente alla domanda è stato presentato il piano di sistemazione delle aree;
- che l'intervento non necessita ulteriori opere di tipo viabilistico rispetto a quanto già esistente;
- la documentazione tecnica ed amministrativa presentata a corredo della domanda risulta conforme a quanto previsto all'art. 13 della L.R. 17/91 ed alle specifiche disposizioni di cui all'art. 11 comma 6 delle norme di attuazione del PAE in argomento;
- che la competente Agenzia Regionale Sicurezza Territoriale e protezione Civile Servizio Area Affluenti Po ha esaminato, ai sensi della L.R. 9/16 artt. 24 e 25, la domanda di cui sopra, con i relativi allegati tecnici amministrativi esprimendo il proprio parere assunto al protocollo del Comune di Gragnano Trebbiense al n. 11649 dell'11 dicembre 2024;
- che la proposta della presente convenzione è stata approvata dalla Giunta Comunale del Comune di Gragnano Trebbiense con deliberazione n. 27 del 09 aprile 2025;
- che si intendono richiamate nella presente convenzione le Norme tecniche del PIAE vigente della Provincia di Piacenza e della variante PAE 2021 (duemilaventuno) del Comune di Gragnano Trebbiense;
- che risulta accertato che la ditta è in possesso dei requisiti previsti dall'art. 11, secondo comma, della L.R. 17/91 perché possa procedersi alla stipula della presente convenzione;
- che deve ora procedersi alla traduzione in apposito atto degli accordi presi in ordine alla attività estrattiva in parola, per la quale si fa espresso richiamo agli atti tecnici ed amministrativi che, tutti debitamente firmati dalle parti per accettazione, sono posti agli atti dell'ufficio Urbanistica e Ambiente del Comune al n. 9828 e n. 9829 del 14 ottobre 2024 (atti che in seguito verranno citati come atti di progetto);
- che detti elaborati di progetto, suddivisi in amministrativi e tecnici, sono così costituiti:
  - Domanda di autorizzazione
  - Documentazione Amministrativa
  - TITOLO DA CUI RISULTA LA DISPONIBILITA' DEL TERRENO
  - ESTRATTI E CERTIFICATI CATASTALI
  - CERTIFICATO C.C.I.A.A.
  - DICHIARAZIONE DLGS 117/2008;
  - ASSEVERAZIONI
  - PROPOSTA DI CONVENZIONE

- DISPONIBILITA' TERRENI PER PISTA DI ALLONTANAMENTO

Relazione tecnica

Relazione agrovegetazionale

Screening di Incidenza

Elenco Allegati Grafici

Tav. 01 - Inquadramento territoriale scala 1:10.000

Tav. 02 - Planimetria catastale scala 1:2.000

Tav. 03 - Stralcio PIAE 2017 scala 1:10.000

Tav. 04 - Stralcio PSC scala 1:10.000

Tav. 05 - Stralcio PAE 2021 scala 1:5.000

Tav. 06 - Carta dei vincoli scala 1:5.000

Tav. 07 - Carta DLgs 42/2004 scala 1:5.000

Tav. 08 - Rilievo quotato scala 1:1.000

Tav. 09 - Sezioni Stato attuale scala 1:500

Tav. 10 - Piano di coltivazione planimetria scala 1:1.000

Tav. 11 - Piano di coltivazione sezioni scala 1:500

Tav. 12 - Recupero ambientale planimetria scala 1:1.000

Tav. 13 - Recupero ambientale sezioni scala 1:500

Tav. 14 - Carta della viabilità scala 1:5.000

Ciò premesso

le parti, come rappresentate ed in proprio, convengono quanto segue:

- la ditta individuale "BOSELLI ROBERTO", come rappresentata, dichiara di riconoscere in proprio ed assumere gli impegni in ordine all'attività estrattiva in discorso, specificati negli articoli di seguito elencati, accettati pienamente e senza riserve, ed il Comune di Gragnano Trebbiense, come rappresentato, ne prende atto ed accetta,

#### **TITOLO I**

##### **Elementi conoscitivi della cava**

###### **ART. 1**

(Superficie di cava)

L'area interessata dall'intervento è di mq 74.140 (settantaquattromilacentotrenta) di cui oggetto di escavazione vera e propria risulta pari a mq. 67.467 (sessantasettemilaquattrocentosessantasette).

###### **ART. 2**

(Tipo di materiale da coltivare)

Il materiale estratto è costituito da ghiaie alluvionali e il volume massimo estraibile è di mc 215.070 (duecentoquindicimilasettanta) come indicato dagli atti di progetto, in conformità con quanto previsto dal vigente PAE in termini volumetrici per l'area in questione.

###### **ART. 3**

(Lavori)

La Ditta, come rappresentata, dovrà rispettare le modalità operative descritte nel parere espresso dall'Agenzia Regionale Sicurezza Territoriale e protezione Civile Servizio Area Affluenti Po n. 11649 dell'11 dicembre 2024 che qui si intendono integralmente richiamate.

La profondità di scavo prevista è di metri 5 (cinque) rilevati rispetto all'originario piano campagna e rispetto ad apposito caposaldo inamovibile che dovrà essere posto in opera alla presenza del tecnico comunale conformemente alla profondità prevista all'art. 17 delle N.T.A. della Variante PAE 2021 vigente.

In ogni fase della coltivazione dovrà essere prevista la regimazione e lo scolo delle acque di superficie; le opere relative sono sottoposte all'approvazione del Comune.

#### ART. 4

(Perimetrazione area di cava)

La Ditta, come rappresentata, dovrà porre in opera, a sue spese, picchetti metallici inamovibili e visibili di delimitazione dell'area di cava opportunamente rilevati e cartografati su base CTR in scala adeguata. Copia di tale cartografia deve essere fornita prima dell'inizio dei lavori all'ufficio tecnico comunale per i dovuti controlli.

#### ART. 5

(Cartello all'accesso della cava)

Nella zona di accesso alla cava dovrà essere posto in modo ben visibile un cartello contenente i dati significativi della cava stessa, quali:

- Comune di Gragnano Trebbiense
- tipo di materiale estratto
- quantità materiale estraibile
- denominazione della cava
- progettista
- ditta esercente
- direttore lavori
- sorvegliante
- estremi dell'atto autorizzativo
- scadenza autorizzazione convenzionata.

### **TITOLO II**

#### **Tariffe - Garanzie - Obblighi**

#### ART. 6

(Denuncia inizio lavori)

La Ditta, come rappresentata, deve comunicare l'inizio dei lavori, nei termini previsti dalla legislazione vigente, alla Agenzia Regionale Sicurezza Territoriale e protezione Civile Servizio Area Affluenti Po, al Comune di Gragnano Trebbiense, al Servizio di Igiene Pubblica e di Prevenzione e Sicurezza degli ambienti di lavoro del Dipartimento di Prevenzione dell'Azienda USL e all'ARPA, allegando il Documento di salute e sicurezza e la Relazione sulla stabilità dei fronti di scavo.

#### ART. 7

(Durata autorizzazione)

Ai sensi dell'art. 15 della L.R. 17/91 e dell'art. 8 delle norme tecniche del PAE comunale, la durata dell'autorizzazione è stata fissata in anni **5 (cinque)** e di

sei mesi dalla cessazione della vera e propria attività estrattiva per l'ultimazione della sistemazione, a partire dalla data di notifica alla ditta della relativa autorizzazione.

La ditta, come rappresentata, dovrà effettuare a proprie spese la registrazione e la trascrizione dell'autorizzazione all'Ufficio del Registro, dandone attestazione idonea al Comune entro 15 (quindici) giorni dall'avvenuta effettuazione.

#### ART. 8

##### (Proroga della convenzione)

Qualora si dovesse verificare la necessità di una proroga dell'autorizzazione, così come prevista all'art. 15, comma 2, della L.R. 17/91, la presente convenzione si intende prorogata anch'essa nei tempi e nei modi previsti dalla relativa autorizzazione. Le eventuali proroghe della convenzione e della relativa autorizzazione non possono, comunque, avere durata complessiva superiore ad anni 1 (uno).

#### ART. 9

##### (Tariffe)

La ditta, come rappresentata, si impegna a versare annualmente al Comune, in un'unica soluzione, entro e non oltre il 31 (trentuno) dicembre, una somma in conformità alle tariffe definite dalla Giunta regionale, ai sensi del 2° comma dell'art. 12 della L.R. 17/91. Detta somma sarà aggiornata secondo i tempi e i modi previsti con provvedimento della Giunta regionale.

#### ART. 10

##### (Garanzia per gli obblighi della convenzione)

A garanzia dell'adempimento degli obblighi derivanti dalla presente convenzione predisposta ai sensi del primo comma, lettera e) dell'art. 12 della L.R. 17/91, la ditta dovrà prestare al Comune, alla firma del presente atto, una garanzia finanziaria nella misura e con le prescrizioni appresso specificate.

a) L'ammontare della garanzia di cui sopra è stabilito nella misura di Euro 1.302.207,00 (unmilionetrecentodue miladuecentosette virgola zero zero) corrispondente al 100% (cento per cento) della spesa presunta, come rilevato dal computo metrico estimativo allegato agli atti di progetto, per l'esecuzione delle opere di sistemazione finale della cava, comprensive della eventuale delocalizzazione delle opere a verde su aree esterne all'area di cava, per la manutenzione per 5 (cinque) anni degli interventi vegetazionali e naturalistici, per il monitoraggio ambientale.

b) La garanzia di cui al precedente comma è costituita a mezzo di Polizza Fidejussoria n. 39898/96/205536530 contratta in data 11 giugno 2025 con UNIPOL ASSICURAZIONI S.p.A. con sede legale in Bologna (BO), via Stalingrado n. 45, Agenzia di Piacenza (e relativo allegato testo aggiuntivo), ferma

restando la possibilità di cambiare istituto fideiussore, dandone comunicazione al Comune entro 10 (dieci) giorni dall'avvenuto cambiamento, a pena di decadenza.

c) Il valore della garanzia in questione è aggiornato ogni anno nella misura pari al 100% (cento per cento) della variazione, accertata dall'ISTAT, dell'indice generale del costo di costruzione di un fabbricato residenziale verificatasi nell'anno precedente, assumendo come indice iniziale quello dell'anno e del mese in cui è stata rilasciata l'autorizzazione. L'aggiornamento dovrà essere effettuato prendendo come base i dati mensili pubblicati sul Bollettino Mensile di Statistica edito dall'ISTAT.

d) Entro quindici giorni dalla data di scadenza della fideiussione, la ditta dovrà fornire al Comune idonea attestazione rilasciata dall'istituto fideiussore che confermi la permanenza della fideiussione e specifichi il valore e la scadenza della garanzia prestata.

e) La mancata attestazione di cui alla precedente lettera d), nei termini ivi previsti, comporta l'avvio della procedura di decadenza dell'autorizzazione prevista dall'art. 16 della L.R. 17/91 e dell'eventuale successivo incameramento delle garanzie.

f) La ditta si obbliga a far inserire nel contratto fideiussorio una clausola con la quale l'istituto fideiussore si impegna a soddisfare l'obbligazione assunta su richiesta del Comune, da notificare anche alla ditta, con congruo anticipo, con esclusione del beneficio di cui al 2° comma dell'art. 1944 del codice civile e senza attendere la sentenza giudiziaria.

g) All'inizio di ogni anno, sulla base della relazione annuale di cui al successivo art. 17 ed in relazione allo stato di avanzamento delle opere di sistemazione finale, della messa a dimora della vegetazione e del monitoraggio effettuato, si provvederà alla corrispondente eventuale riduzione del valore della garanzia fideiussoria. L'aggiornamento di cui al precedente punto d) dovrà tenere conto della riduzione del valore della garanzia di cui trattasi.

#### ART. 11

##### (Svincolo della fideiussione)

Lo svincolo della fideiussione è regolato come segue:

a) a completa ultimazione dei lavori di sistemazione finale, così come previsti dal progetto di sistemazione di cui agli atti di progetto, e previa richiesta della ditta corredata da una attestazione di ultimazione lavori a firma del direttore dei lavori, il Comune libererà la garanzia contestualmente al perfezionamento dei rapporti derivanti dalla presente convenzione.

La completa e regolare esecuzione dei sopracitati lavori dovrà risultare da un apposito certificato rilasciato dal

Sindaco sulla base di un'istruttoria dell'Ufficio tecnico comunale. Detto certificato sull'accettabilità o meno dei lavori di sistemazione deve essere notificato all'interessato entro 90 (novanta) giorni dalla data di protocollo di ricevimento della richiesta di cui al comma precedente.

b) Fintanto che il Sindaco non abbia autorizzato lo svincolo della fideiussione, l'istituto o la compagnia che ha prestato la garanzia accetta incondizionatamente di mettere a disposizione dell'Amministrazione comunale una qualsiasi somma, nei limiti della garanzia prestata, ove la richiesta stessa, trasmessa all'istituto o compagnia con lettera raccomandata, sia motivata da dichiarate inadempienze alle obbligazioni convenzionalmente contratte in ordine alla esecuzione delle opere di sistemazione, così da rendere inevitabile l'intervento diretto e sostitutivo dell'Amministrazione comunale.

c) La ditta dovrà far inserire nel contratto fideiussorio con l'istituto o la compagnia la clausola di cui alla precedente lettera b) del presente articolo.

#### ART. 12

(Lavori di sistemazione finale difformi)

Nel caso in cui, a lavori di sistemazione finale ultimati, fossero riscontrati da parte del tecnico comunale, difformità rispetto agli atti di progetto, l'Amministrazione comunale concede un termine di 180 (centottanta) giorni (massimo 180 (centottanta) giorni) per la regolarizzazione; trascorso detto termine il Comune potrà procedere d'ufficio a far regolarizzare i lavori eseguiti, utilizzando la somma versata a garanzia di cui al precedente art. 10 e facendo gravare sull'esercente l'eventuale maggior spesa. La ditta, come rappresentata, in tal caso, dovrà provvedere a prolungare, di un periodo uguale a quello concesso, la durata della fideiussione, dandone attestazione al Comune entro 15 (quindici) giorni dalla notifica del provvedimento comunale.

#### ART. 13

(Opere connesse con la coltivazione - Danni)

La ditta, come rappresentata, ai sensi dell'art. 12 della L.R. 17/91, è obbligata:

- a) ad eseguire a propria cura e spese le opere di servizio e di pertinenza della cava, nonché tutte le opere di sistemazione finale così come previste negli atti di progetto;
- b) le strade di servizio alle cave dovranno essere allacciate alle strade pubbliche mediante accessi segnalati, larghi almeno metri 6 (sei) ed asfaltati per almeno 50 (cinquanta) metri, detta lunghezza potrà essere opportunamente ridotta, d'accordo col Comune, nel caso in cui la cava sia adiacente alla viabilità pubblica; tali accessi saranno gli unici abilitati al passaggio di automezzi pesanti in entrata ed in uscita dalle cave; le strade di accesso dovranno essere dotate di massicciata di adeguato spessore;



c) la Ditta, come rappresentata, deve provvedere all'esecuzione di idonee soluzioni finalizzate ad ottenere l'abbattimento delle polveri e delle altre emissioni in atmosfera; sulla superficie viaria non pavimentata dovrà essere steso uno strato "antipolvere" con le caratteristiche indicate nel Piano di coltivazione;

d) la Ditta, come rappresentata, dovrà provvedere alla rimozione dei fanghi eventualmente prodotti dal trasporto dei materiali;

la Ditta, come rappresentata, si assume tutti gli oneri connessi:

e) al ripristino della viabilità eventualmente danneggiata con il transito per il trasporto dei materiali nel tragitto dalla cava al luogo di lavorazione e/o utilizzo finale; prima dell'inizio dell'attività estrattiva dovrà essere eseguita, in contraddittorio con la Ditta e le Amministrazioni coinvolte, una ricognizione della viabilità pubblica interessata dal trasporto dei materiali per accertarne le condizioni ex ante, che dovrà risultare da apposito verbale, corredato da documentazione fotografica, sottoscritto dalla ditta e dai tecnici delle amministrazioni coinvolte;

f) ad una corretta attuazione del precitato piano di coltivazione nel pieno rispetto di tutte le normative nazionali, regionali e comunali nonché delle direttive emanate dagli enti competenti per il buon governo del settore estrattivo;

g) ad eseguire tutte quelle opere che si rendano necessarie per evitare e/o riparare danni a beni ed attività altrui, fatto salvo il ripristino dei luoghi, ove occorresse, e le eventuali sanzioni amministrative;

h) a limitare nei periodi siccitosi la creazione di polveri durante le fasi di attività della cava e di allontanamento del materiale estratto con l'ausilio di innaffio dei percorsi con autobotte;

i) la Ditta, come rappresentata, si assume tutti gli oneri connessi al ripristino della viabilità eventualmente danneggiata con il transito per il trasporto dei materiali nel tragitto dalla cava al luogo di lavorazione e/o utilizzo finale.

#### ART. 14

##### (Registrazione)

La presente convenzione dovrà essere registrata con imposta in misura fissa ai sensi del combinato disposto dagli artt. 1 e 7 del D.P.R. 16 ottobre 1972 n. 634.

#### ART. 15

##### (Permesso di costruire e/o Segnalazione Certificata di inizio attività (S.C.I.A.)

Per l'esercizio dell'attività estrattiva non è necessario il permesso di costruire o la Segnalazione Certificata di inizio attività (S.C.I.A.), in quanto l'attività di cava non rientra

tra le trasformazioni edilizie definite nella legislazione nazionale e regionale di settore. Non necessitano, quindi dei provvedimenti edilizi le piste e la viabilità provvisoria di accesso, l'esecuzione di piazzali, le opere necessarie per la recinzione del cantiere, gli scavi conseguenti alla coltivazione della cava, i locali di servizio, la strada di collegamento, gli impianti di prima lavorazione inerti ed i successivi interventi di recupero o sistemazione finale.

Ogni altro manufatto e/o impianto connesso con l'attività estrattiva, necessario a soddisfare le esigenze del cantiere a carattere temporaneo o permanente dovrà essere dotato dello specifico provvedimento autorizzativo o concessorio secondo quanto previsto dalle vigenti disposizioni di legge in materia.

#### ART. 16

(Mancato pagamento oneri)

Il mancato versamento dell'onere derivante dalle tariffe di cui al precedente art. 9 alla scadenza fissata comporta l'automatico avvio della procedura per la dichiarazione di decadenza dalla autorizzazione (art. 16 L.R. 17/91) nonché l'automatica sospensione della validità dell'autorizzazione alla attività estrattiva, previa diffida ad ottemperare entro dieci giorni dalla richiesta.

La sospensione, che necessita di notifica, scatta dal giorno successivo a quello della scadenza della diffida; un'eventuale prosecuzione dell'attività dopo detta scadenza è considerata come attività svolta abusivamente.

### **TITOLO III**

#### **Controlli**

#### ART. 17

(Misure e controlli - Relazione annuale sull'attività estrattiva)

La Ditta, come rappresentata, si impegna all'attuazione del Piano di monitoraggio previsto dal Piano di coltivazione e sistemazione finale autorizzato. La Ditta, come rappresentata, dovrà presentare all'Amministrazione comunale una relazione annuale sullo stato dei lavori. Detta relazione dovrà essere presentata entro il 30 (trenta) novembre di ciascuno anno di durata dell'autorizzazione convenzionata e dovrà essere corredata dai seguenti elaborati:

- cartografia dello stato di fatto riferita al mese di novembre, con l'indicazione delle aree oggetto di coltivazione, di quelle oggetto di sistemazione e di quelle relative a stoccaggio del terreno agricolo e degli sterili;
- computo metrico dei materiali (distinti in materiale utile, terreno agricolo, sterile);
- relazione sull'utilizzo dei materiali includendo tout venant impiegato direttamente nei propri impianti, tout venant venduto a terzi, nonché sull'utilizzo di materiali di provenienza esterna impiegati per eventuale ritombamento e

distinti per quantità e qualità;

- relazione sullo stato di avanzamento delle opere di sistemazione finale, sottoscritta dal direttore dei lavori e del tecnico esperto in opere di sistemazione finale.

La cartografia dello stato di fatto dovrà essere redatta sulla base di rilievi topografici eseguiti in cava alla presenza di un tecnico comunale o, in caso di assenza di quest'ultimo, attraverso perizia giurata.

Il quantitativo del materiale utile estratto e indicato dalla relazione sarà utilizzato per la determinazione dell'onere di cui al precedente art. 9.

Il Comune, come rappresentato, si riserva di effettuare ulteriori misure e controlli per verificare i dati forniti dalla ditta.

#### ART. 17 bis

La direzione dei lavori per le opere di ripristino vegetazionale, così come previste nel progetto esecutivo, dovrà essere affidata obbligatoriamente ad un tecnico agronomo e/o forestale in grado di indirizzare puntualmente detti interventi o, eventualmente, introdurre le eventuali modifiche si rendessero necessarie in corso d'opera.

Annualmente dovrà essere redatta, e depositata presso l'Amministrazione Comunale, una relazione agrovegetazionale che analizzi in modo particolare il grado di attecchimento delle nuove essenze ed il loro stato fitosanitario.

#### ART. 18

##### (Vigilanza e controlli)

L'accesso al cantiere dei funzionari preposti alla vigilanza e ai controlli dovrà avvenire nel rispetto delle leggi vigenti in materia; la ditta dovrà fornire direttamente o attraverso il direttore di cava ogni chiarimento, informazione, notizia che sia richiesta da detti funzionari.

#### **TITOLO IV**

#### **Condizioni particolari**

#### ART. 19

##### (Lavori di manutenzione)

La manutenzione ordinaria di tutte le eventuali aree ed/o opere pubbliche o di uso pubblico, comprese negli atti di progetto, avverrà a cura e spese della ditta per tutta la durata dell'attività estrattiva all'uopo fissata all'art. 7 della presente convenzione nonché degli eventuali giorni aggiuntivi di cui al precedente art. 12 e delle eventuali proroghe previste dal precedente art. 8.

#### ART. 20

##### (Varianti)

Sono ammesse, previa comunicazione al Comune e alla Agenzia Regionale Sicurezza Territoriale e protezione Civile Servizio Area Affluenti Po, modifiche al Progetto di coltivazione e sistemazione finale che comportino la variazione dell'ordine dei lotti di avanzamento, la riduzione dei volumi estraibili

e la modifica alle opere preliminari.

Sono ammesse, previa acquisizione della necessaria autorizzazione comunale, ulteriori varianti al Piano di coltivazione e sistemazione finale che non determinino impatti ambientali sostanzialmente diversi da quelli valutati in fase di procedura di Verifica (Screening) o Valutazione Impatto Ambientale (VIA), e che non comportino variazioni della perimetrazione dell'area autorizzata, delle caratteristiche geometriche finali degli scavi e del quantitativo massimo di materiale utile estraibile, riduzione dei tempi di coltivazione, modifica della tipologia dei mezzi di coltivazione.

Prevvia acquisizione della necessaria autorizzazione comunale sono ammesse varianti al Piano di sistemazione finale, se condivise dai progettisti e ritenute utili dal tecnico specializzato in opere di sistemazione ambientale in assistenza alla Direzione lavori, inerenti le modalità di piantumazione, le specie previste (nel limite del 20% (venti per cento) del numero complessivo di esemplari arborei o arbustivi previsti dal progetto), le movimentazioni terre locali, purché non siano previste variazioni della perimetrazione dell'area autorizzata, delle geometrie degli scavi e del quantitativo utile estraibile.

Qualsiasi altra variante sia al Progetto di coltivazione, sia al Progetto di sistemazione finale sarà considerata come nuovo progetto e, per essere autorizzata dovrà seguire le procedure previste dalla legge, acquisendo, nell'ambito della procedura di Screening e/o VIA, il parere della Agenzia Regionale Sicurezza Territoriale e protezione Civile Servizio Area Affluenti Po.

#### ART. 21

(Fasi dei lavori di coltivazione e di sistemazione)

L'attività dovrà essere effettuata in completa conformità a quanto specificato negli atti di progetto.

L'attività seguirà i programmi con la gradualità necessaria per limitare al massimo la compromissione dell'ambiente e prevista negli atti di progetto.

Non possono comunque essere apportate varianti agli atti di progetto.

#### ART. 22

(Deroghe ex art. 104 del DPR 128/59)

Nessuna deroga è necessaria per l'intervento di sistemazione in progetto.

#### ART. 23

(Sistemazione finale - Discarica)

La sistemazione finale della cava deve essere effettuata in conformità a quanto indicato negli atti di progetto.

La Ditta, come rappresentata, ed i signori SEGALINI MARISA e DIECI MAURO GIORGIO, quali proprietari dell'area estrattiva in oggetto si impegnano a rispettare la destinazione finale

prevista dal Piano di coltivazione e sistemazione finale autorizzato.

I proprietari delle aree interessate dall'attività estrattiva si impegnano, controfirmando per accettazione la presente convenzione, a mantenere per almeno 5 (cinque) anni dal collaudo le opere di sistemazione a verde previste dal Piano di coltivazione e sistemazione finale.

L'inadempimento degli obblighi derivanti dal Progetto di sistemazione finale delle aree interessate dall'attività estrattiva e dei relativi tempi di attuazione è causa di decadenza dell'autorizzazione, ai sensi dell'art. 16 della L.R. n. 17/1991 e s.m.i.

L'attività di discarica abusiva che dovesse essere esercitata nell'area di cava sarà assoggettata ai provvedimenti amministrativi ed alle sanzioni penali previsti dalle leggi vigenti.

Il tombamento del vuoto di cava può essere effettuato solo con materiali previsti dal Piano di coltivazione e sistemazione finale ed esplicitamente ritenuti idonei dalla procedura di VIA, nel rispetto delle indicazioni del D.Lgs n. 152/06 e s.m.i.

Le terre e rocce di scavo eventualmente utilizzate per il ritombamento non devono provenire da siti da bonificare o da aree industriali/artigianali/di servizio in esercizio o in riconversione, sulle quali non sia stata svolta una accurata indagine preliminare atte ad escludere potenzialmente contaminazioni.

In ogni caso, dovranno essere rispettate le indicazioni del D.M. 120 del 13 giugno 2017.

#### ART. 24

(Rinvenimento di reperti di interesse archeologico o storico)  
Qualora, durante le fasi di sistemazione dell'area oggetto della presente convenzione, venissero alla luce reperti di interesse storico, archeologico e paleontologico, la ditta, come rappresentata, è tenuta autonomamente a sospendere immediatamente i lavori ed a comunicare entro 24 (ventiquattro) ore l'avvenuto ritrovamento all'autorità competente ai sensi di legge. La stessa comunicazione, per conoscenza, dovrà essere trasmessa anche al sindaco.

La ditta, come rappresentata, è tenuta a collaborare per l'eventuale rimozione dei reperti, fornendo mezzi e manodopera eventualmente occorrenti. I lavori potranno essere ripresi solo col benestare scritto della competente autorità.

#### ART. 25

(Rinvenimento di ordigni bellici)

Qualora, durante le fasi di sistemazione dell'area oggetto della presente convenzione venissero alla luce ordigni bellici od oggetti ritenuti tali, così come ogni notizia che si riferisca alla loro reale o presunta esistenza, la ditta, come rappresentata, si impegna a comunicarlo direttamente o

comunque tempestivamente alla competente autorità militare. All'atto dell'eventuale ritrovamento di ordigni bellici o comunque di oggetti ritenuti tali la ditta, come rappresentata, ha l'obbligo di sospendere immediatamente i lavori e di comunicare tale ritrovamento, oltre all'autorità militare, anche al sindaco.

I lavori potranno essere ripresi solo col benestare scritto dell'autorità militare.

#### ART. 26

(Locali per ricovero e servizi igienici)

Gli eventuali locali per il ricovero ed i servizi igienici delle maestranze dovranno essere ricavati in idonei box prefabbricati; detti locali dovranno essere installati e mantenuti in esercizio in conformità alle norme vigenti e dovranno essere rimossi entro la data di ultimazione dei lavori di sistemazione di cui all'art. 7 della presente convenzione.

#### ART. 27

(Eventuale pesature inerti)

Nessuna pesatura di materiale è necessaria per l'intervento di sistemazione in progetto.

#### ART. 28

(Rinvio alle altre norme vigenti)

Quanto non espressamente specificato nella presente convenzione deve intendersi disciplinato dalle norme tecniche di attuazione del PAE, dai regolamenti comunali, dalle direttive sia provinciali che regionali, nonché dalla vigente legislazione sia regionale che nazionale.

#### ART. 29

(Contenzioso)

Per quanto attiene la risoluzione di ogni eventuale controversia, riferita all'interpretazione e/o all'esecuzione degli impegni assunti con la presente convenzione, le parti, come rappresentate ed in proprio, si rimettono sin d'ora alla decisione di un collegio arbitrale, costituito da 2 (due) arbitri nominati dalle parti, le quali sceglieranno, di comune accordo, il terzo arbitro.

Detto collegio deciderà la controversia secondo le norme del diritto ai sensi dell'art. 822 del c.p.c.- Ove mancasse l'accordo in ordine alla scelta del terzo arbitro, questi sarà nominato dal presidente del tribunale di Piacenza.

La decisione dovrà avvenire entro sessanta giorni dalla costituzione.

\* \* \* \* \*

I componenti dichiarano di aver ricevuto l'informativa prevista dalla normativa sulla privacy e autorizzano il notaio rogante al trattamento dei "dati personali" contenuti nel presente atto, per gli adempimenti necessari e dovuti in esecuzione dello stesso, per esigenze organizzative dell'ufficio e per gli adempimenti previsti dalla normativa

antiriciclaggio.

E richiesto io notaio ho ricevuto il presente atto del quale ho dato lettura ai comparenti che lo approvano.

Scritto da persona di mia fiducia con mezzi meccanici e a mano e completato di mio pugno su quattro fogli e quindici pagine

è sottoscritto alle ore undici e quattro minuti

Firmato:

Simona Cerutti

Boselli Roberto

Segalini Marisa

Dieci Mauro Giorgio

Sharon Fummi (L.S.)

IO SOTTOSCRITTA DOTT.SSA SHARON FUMMI, NOTAIO IN BORGONOVO VAL TIDONE,  
CERTIFICO, AI SENSI DELL'ART. 22 DEL C.A.D. E DELL'ART. 68-TER DELLA L.N.,  
CHE LA PRESENTE COPIA SU SUPPORTO INFORMATICO E' CONFORME ALL'ORIGINALE  
CARTACEO CONSERVATO NELLA MIA RACCOLTA.  
BORGONOVO VAL TIDONE, 18 LUGLIO 2025  
SHARON FUMMI NOTAIO "FIRMA DIGITALE"